amministrativamente
Numero 10 – Ottobre 2010

Nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 290/2010

di MARCO MARIA CARLO COVIELLO

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La questione; 3. La decisione n. 290/2010; 4.Conclusioni.

1. *Premessa.*

La Corte Costituzionale torna ad occuparsi della disciplina relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto contenuta nella legge 27 marzo 1992 n. 257.[1]

La sentenza in questione ricostruisce le finalità dell'intervento legislativo citato con particolare attenzione al regime previdenziale di favore accordato dal legislatore ai lavoratori esposti al contatto con l'amianto.

In tal senso viene precisato l'ambito di applicazione della normativa scrutinando la razionalità e logicità delle scelte del legislatore in merito all'esatta individuazione della platea dei beneficiari dei benefici previdenziali in questione.

2. *La questione.*

Il tribunale di Ravenna[2] ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, cosi come

[1] Tale disposizione regolando la cessazione dell'impiego dell'amianto, ha stabilito misura diretta a ridurre le negative influenza di tale abbandono delle attività di imprese che utilizzano estraggono amianto con la diposizione prevista nell'articolo 13: 1) dell'accesso, per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano o estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva al pensionamento anticipato in costanza di determinati requisiti contributivi beneficiando di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva; 2) della rivalutazione, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori delle miniere e cave di amianto, del numero di settimana coperto da contribuzione obbligatorie relative ai periodi di prestazione lavorativa; 3) analoga rivalutazione per il periodo provata esposizione all'amianto in favore dei lavoratori che abbiano contratto a causa di detta esposizione, malattie professionali documentate dall'INAIL; 4) della rivalutazione altresì, dei periodi assicurativi in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo di dieci anni.

[2] A questo proposito si rileva come la Corte Costituzionale si era già espressa su un medesimo incidente di costituzionalità con ordinanza 357/9008 dichiarando l'inammissibilità della questione cosi come prospettata dallo stesso tribunale.

modificato dall'articolo 1 bis del decreto – legge 5 giugno 1993, n. 271 nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento dell'entrata in vigore della legge 257/1992 (28.4.1992.)

In considerazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che nega la concessione dei benefici per quei lavoratori che all'entrata in vigore della legge citata già si trovino in pensione di anzianità o di vecchiaia, il giudice remittente configura la sussistenza di evidente disparità di trattamento tra due lavoratori entrambi affetto da malattie legate all'esposizione all'amianto i cui effetti si siano palesati in momenti diversi rispetto all'entrata in vigore della normativa.

In altri termini, il tribunale solleva questione di legittimità giacché al lavoratore già in pensione all'entrata in vigore della legge n. 257/1992 e ammalato a causa dell'esposizione all'amianto non veniva esteso il trattamento di favore previsto dall'articolo 13, comma 7 della stessa legge riconosciuto invece ai lavoratori ancora in servizio dopo l'entrata della citata disposizione normativa.

Al sorgere della stessa patologia la normativa prevede che il trattamento di favore previsto dall'articolo 13, comma 7, si estende al solo lavoratore in servizio alla data di entrata in vigore della n. 257/1992 pregiudicando quindi il lavoratore già in pensione.

Non essendo predeterminabile il momento di emersione della malattia dovuta all'esposizione all'amianto la questione di legittimità costituzionale verte attorno all'adombrata disparità di trattamento legata all'irragionevole e arbitraria scelta del legislatore.

Individuando la *ratio*[3] della norma nella finalità di compensare i soggetti esposti all'amianto il giudice remittente considera discriminante la preclusione prevista per i soggetti già in pensione ovvero che abbiano già maturato i requisiti rispetto ad altri lavoratori la cui identica malattia si sia manifestata successivamente all'entrata in vigore della norma e comunque in una fase in cui il diritto alla pensione non era maturato.

---

[3] Nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2000 la finalità indennitaria o compensativa della disciplina relativa alla dismissione dell'amianto veniva in qualche ravvisata in alcuni passaggi della sentenza.
Tale interpretazione è stata però smentita espressamente dalla stessa Corte nella sentenza n. 434/2002 che invece si occupava degli aspetti di vigenza dei benefici previsti dall'articolo 13, comma 8.

3. *La decisione.*

La Corte ricostruisce la finalità dell'intervento del legislatore evidenziando gli elementi che ne comprovano una *ratio*[4] diversa da quella sostenuta dal giudice remittente.

Le previsioni della legge n. 257/1992 sono finalizzate solo ad agevolare il prepensionamento dei lavoratori impegnati in un ciclo produttivo la cui riconversione forzata attraverso l'abbandono dell'amianto, quale materiale dannoso per la salute, comportava necessariamente la perdita di un considerevole numero di addetti nei settori produttivi interessati.

Nell'effettuare tale ricostruzione la Corte anche basandosi sull'argomentazione già sviluppate nella sentenza n. 434/2002[5] evidenzia la "circostanza che la tutela della disposizione censurata sarebbe espressamente finalizzata al conseguimento delle prestazioni pensionistiche" escludendone quindi la funzione di indennizzare o compensare il lavoratore colpito dalla patologia professionale.

Tale interpretazione è rafforzata a giudizio della Corte da una serie di elementi tra cui l'origine dell'iniziativa legislativa diretta a recepire la direttiva comunitaria 83/477/CEE, nonché i lavori parlamentari e la stessa disciplina positiva .

Il mero aumento del periodo contributivo necessario per il raggiungimento del diritto alla pensione non può quindi avere carattere indennitario e non può che essere limitato solo ai soggetti in servizio alla data di entrata in vigore della norma.

L'assunto viene considerato valevole anche in relazione a quei lavoratori che pur avendo maturato il diritto alla pensione prima dell'entrata in vigore della norma fossero stati collocati in quiescenza in epoca successiva.

---

[4] M. SFERAZZA, *I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto*, Uniservice 2008.

[5] F. MIANI CANEVARI, *Costituzione e protezione sociale – il sistema previdenziale nella giurisprudenza della corte costituzionale,* Giappichelli, Torino 2007. L'autore sottolinea come "con la sentenza 31 ottobre 2002 n. 434, la corte ha esaminato la questione relativa all'accesso alla rivalutazione dei periodi assicurativi, che la giurisprudenza esclude per i soggetti già titolari di pensione di vecchiaia anzianità al momento di entrata in vigore della legge n. 257/1992. Il giudice delle leggi ha escluso la violazione dei principi costituzionali considerando legittima la scelta del legislatore relativamente alle modalità di configurazione di un trattamento di natura eccezionale come quello relativo alla rivalutazione contributiva, in relazione alla necessità di incentivare l'esodo dal mondo del lavoro".

Ciò in quanto tale estensione è conforme al principio generale per cui secondo cui le prestazioni si liquidano sulla base della legge vigente alla data di liquidazione della stessa.
Il fatto che l'eventuale aumento del periodo contributivo necessario al raggiungimento della pensione comporti un incremento della misura del trattamento pensionistico viene considerato un effetto della normativa legittimamente limitato ai lavoratori non ancora in pensione all'entrata in vigore della norma giacchè " l'estensione di agevolazione a categorie di soggetti non contemplate dalla disciplina di favore può ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata ."
Nel caso di specie la Corte non ravvisa alcuna disparità di trattamento giacchè la situazione dei lavoratori posti a confronto nell'ordinanza di rimessione non può considerarsi identica. La data di conseguimento del diritto al trattamento pensionistico costituisce un valido discrimine che legittima una diversità di trattamento.
L'insorgere della malattia è quindi solo una situazione di mero fatto non suscettibile di avere alcun effetto sulla legittimità costituzionale della norma.

4. *Conclusioni*.
La decisione in commento è certamente coerente con la consolidata impostazione della Corte in tema di amianto.
La disciplina in questione è stata oggetto di plurimi interventi legislativi spesso non coerenti e omogenei.
E' però evidente come la specifica finalità e le caratteristiche dell'intervento sono rimaste sostanzialmente inalterate.
Agevolare il transito da un ciclo lavorativo rischioso alla pensione costituisce la ratio fondamentale dell'intervento.
La stessa qualificazione dell'insorgenza della malattia come mero elemento fattuale sembra rientrare nel quadro complessivo generale dell'intervento.
Tuttavia, resta in qualche modo non affrontato la particolare portata della disposizione laddove, l'emersione della malattia non sembra essere esclusivamente un mero presupposto fattuale in considerazione del fatto che tale condizione permette al lavoratore di accedere ai benefici previdenziali pur in assenza della presentazione della domanda entro i termini decadenziali ordinariamente previsti.

Sembrerebbe allora, che sia la previsione di tale deroga a differenziare specificatamente il regime tra due lavoratori malati di asbestosi.
In tal modo la qualificazione di presupposto di fatto sembrerebbe contemplare quantomeno anche tale deroga.
Il regime di favor riconosciuto al lavoratore malato rispetto ad un collega in servizio alla stessa data non viene esteso ad un terzo soggetto malato la cui patologia sia emersa prima dell'entrata in vigore della norma in questione.
In tal modo mentre per i dipendenti in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma è legittima una differenziazione di trattamento nell'ambito dei soggetti in quiescenza prima dell'entrata in vigore non è ammissibile alcuna differenziazione.